**COMUNE DI VILLE DI FIEMME**
Provincia di Trento

**UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE**

**Determinazione n. 61 dd. 20.12.2021.**

**OGGETTO: Ammissione a contributo a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'anno 2021.**

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricordato che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020, il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente le seguenti risorse distinte per le ex municipalità:

**per l'annualità 2020**:
Daiano € 20.423,40 - Varena € 22.626,24 - Carano € 25.791,24 per un totale di € 68.840,88;

**per l'annualità 2021**:
Daiano € 13.615,60 - Varena € 15.084,16 - Carano € 17.194,16 per un totale di € 45.893,42;

**per l'annualità 2022**:
€ Daiano € 13.615,60 - Varena € 15.084,16 - Carano € 17.194,16 per un totale di € 45.893,42.

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree

interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale.

Considerato che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria.

Atteso che con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 97 dd. 18.11.2021, si stabiliva:

1. di prendere atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente le seguenti risorse distinte per le ex municipalità:
   per l'annualità 2020:
   Daiano € 20.423,40 - Varena € 22.626,24 - Carano € 25.791,24 per un totale di € 68.840,88, già erogati;
   per l'annualità 2021:
   Daiano € 13.615,60 - Varena € 15.084,16 - Carano € 17.194,16 per un totale di € 45.893,92;
   per l'annualità 2022:
€ Daiano € 13.615,60 - Varena € 15.084,16 - Carano € 17.194,16 per un totale di € 45.893,92;
2. di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Affari Generali e Organizzazione che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento RUP per tale attività nella persona della rag. Romina Corradini;
4. di dare mandato al RUP per i conseguenti atti di gestione del Fondo assegnato nelle modalità e tempistiche richieste;
5. di dare atto che l'entrata prevista al cap. 200, N.p.d.c.f. 2.1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2021/2023 pari ad € 45.893,42 per l'es. fin. 2021 e ad 45.893,42 per l'es. fin. 2022 risulta accertata con delibera della Giunta Comunale n. 28 del 29.04.2021.

Ricordato peraltro che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione, acquisita al prot. comunale n. 2635 dd. 15.04.2021 è stato reso noto a questo Comune di Ville di Fiemme che potranno essere attivate azioni di sostegno economico, di cui all'art. 4 del DPCM cit., esclusivamente a favore delle attività economiche, artigianali e commerciali presenti nei territori dei Comuni di Carano, Daiano e Varena, nei limiti degli importi a ciascuno assegnati.

Considerato che ai sensi dell'art. 19 c. 1 della L.P. 30.11.1992 n. 23, la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione procedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

Evidenziato che in esecuzione alla menzionata deliberazione giuntale n. 97/2021, il bando per la concessione di contributi alle attività economiche per la copertura di spese di gestione 2021 a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato

debitamente pubblicato in data 19.11.2021 sull'albo telematico e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e modalità, assicurando ampia diffusione dello stesso.

Preso atto che entro il termine di scadenza del 03.12.2021 ad ore 12.00 sono pervenute n. 17 domande.

Appurato che il Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza e ha poi formato:

a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 4;
b) l'elenco delle domande non ammissibili.

Dagli atti in esame risulta che tutte le domande sono da considerarsi ricevibili.

Preso atto che il Responsabile del procedimento, non ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'istanza, ai sensi di quanto di sposto dall'art. 27 bis c. 2 della L.P. 23/1992.

Ritenuto pertanto:

- ✓ di ammettere a contributo a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'anno 2020, le imprese risultanti dall'allegato a), come predisposto dal Responsabile del procedimento, secondo gli importi in esso evidenziati e distintamente per ciascuna ex municipalità;
- ✓ che non occorre rigettare la domanda di alcun soggetto, come risulta dall'allegato b) (elenco delle domande non ammissibili).

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visto l'art. 9 c. 4 della L.R. 10/2016 che stabilisce che fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dei Regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Varena vigenti alla data del 31/12/2019.

Visto lo Statuto del Comune di Varena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009 e ss.mm..

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 25.03.2021 e ss.mm..

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi elettivi e struttura amministrativa.

Vista la nomina dei Responsabili degli Uffici di cui al decreto del Sindaco n. 6532 dd. 22.10.2020 ad oggetto "Decreto di nomina dei Responsabili degli uffici comunali".

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 06.05.2021 e ss.mm., concernente l'approvazione dell'Atto programmatico di indirizzo finanziario n. 1 per la gestione del bilancio 2021 – 2023.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 dd. 29.04.2021, concernente l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli Uffici,

**D E T E R M I N A**

1. di ammettere a contributo, per i motivi di cui in premessa, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'anno **2021**, le imprese risultanti dall'**allegato a),** come predisposto dal Responsabile del procedimento, e di concedere il contributo stesso secondo gli importi in esso evidenziati, distintamente per ciascuna ex municipalità, per un importo complessivo di euro 45.893,92, allegato che si approva e si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non occorre rigettare la domanda di alcun soggetto, come risulta dall'**allegato b)** (elenco delle domande non ammissibili), che viene unito alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare la somma complessiva pari ad euro 45.893,92 al cap. 2150, N.p.d.c.f. 1.4.3.99.999 del Bilancio di previsione 2021 2023, es. fin. 2021;
4. di disporre la liquidazione del contributo a favore delle imprese indicate nell'allegato a), mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda dell'importo ivi indicato;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli allegati a) e b) sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto e per gli adempimenti di liquidazione conseguenti alla presente determinazione;
7. di dare atto che le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali - anni 2020 e 2021, risultano essere esaurite per tutti e tre gli ex Comuni di Varena, Daiano e Carano;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104;
   - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
   - ✓ per gli atti delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 gg., ai sensi dell'art. 120 dell'Allegato 1 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104 (non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Emanuela Bez

EB/eb

COMUNE DI VILLE DI FIEMME Prov. di TRENTO

Spazio riservato al RESPONSABILE DEL UFFICIO FINANZIARIO

**Determinazione n. 61/2021/Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e organizzazione**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (artt. 5 e 22 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che il relativo impegno della spesa viene annotato al cap. 2150, N.p.d.c.f. 1.4.3.99.999 del Bilancio 2021 / 2023, es. fin. 2021. Imp. 854/2021.

*OVVERO*

si attesta che l'obbligazione giuridica è stata annotata sul capitolo _____– esercizio_____ nr. _____.

☐ NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Ville di Fiemme (TN), lì 20/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
- Patrizia Bonelli -